

Imposta di registro fissa per l'ordinanza sui crediti pignorati presso terzi

Contenzioso

L'assegnazione è finalizzata all'attuazione di un titolo esecutivo

Massimo Romeo

Il provvedimento giudiziale di assegnazione del credito pignorato presso terzi, in quanto finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo, deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 683 del 4 marzo 2024 (presidente Targetti, estensore Ramondetta)

I giudici di primo e di secondo grado hanno osservato che il Tribunale aveva assegnato ai creditori procedenti il credito che il debitore esecutato vantava nei confronti del terzo, ordinando di versare le somme dovute. In sostanza, con il provvedimento giudiziale non era stato assegnato un credito determinato ma le somme dovute dal terzo sino a soddisfazione del credito stesso e l'ammontare dell'importo assegnato era indeterminato. Secondo i giudici territoriali, il provvedimento di assegnazione del cre-

dito pignorato presso terzi deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa in quanto finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo. A conforto di tale approdo ermeneutico, è stata richiamata dalla Corte quella giurisprudenza di legittimità che, in tema di imposta di registro e con riguardo agli atti dell'autorità giudiziaria, ha affermato come l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo sia riconducibile nell'ipotesi di registrazione a tassa fissa, essendo un provvedimento che non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce, ma finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato. Poiché quella di registro è un'imposta d'atto deve aver luogo riguardo al contenuto del solo provvedimento da sottoporre a registrazione, e cioè all'ordinanza di assegnazione, la quale non risolve contestazioni fra i creditori, limitandosi ad una sorta di "dazio in solutum", né costituisce la conseguenza della condanna che pone termine, decidendola, ad una controversia sulla proprietà dei beni ((Cassazione civile sezione tributaria 20 aprile 2007, n. 9400; Cassazione. 12 ottobre 2021, n. 27754; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30279).